

**CAPITOLATO D'ONERI PER L'ISTITUZIONE DEL SISTEMA DINAMICO DI
ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 32 DEL
D. LGS. N. 36/2023 PER I SERVIZI DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO.**

ID 2977

INDICE	
1.1	PREMESSA..... 4
1.2	REPERIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE..... 4
1.3	RESPONSABILE DEL PROGETTO..... 4
1.4	COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI ALL'ANAC..... 4
2.	PIATTAFORMA di approvvigionamento digitale (sistema) 4
2.1	IL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE 4
2.2	DOTAZIONI TECNICHE..... 6
2.3	IDENTIFICAZIONE..... 7
2.4	GESTORE DEL SISTEMA 7
2.5	COMUNICAZIONI..... 8
3.	AMMISSIONE AL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE della pubblica amministrazione 8
3.1	FINALITÀ E FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 8
3.2	CATEGORIE MERCEOLOGICHE CONDIZIONI DI AMMISSIONE ALLO SDAPA E REGOLE PER L'INDIVIDUAZIONE DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AGLI AS 8
3.3	DURATA 13
3.4	VALORE STIMATO 13
3.5	CRITERIO DI SCELTA DEL CONTRAENTE 13
3.6	SICUREZZA..... 14
3.7	RICHIESTA D'INFORMAZIONI..... 14
3.8	LINGUA DELLA DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE..... 14
4	DOMANDA DI AMMISSIONE..... 15
5	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 15
5.1	PROCEDURA DI RICHIESTA DI AMMISSIONE 15
5.2	CONTENUTO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 16
5.3	CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE, CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI E AGGREGAZIONI TRA IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE CON SOGGETTIVITÀ GIURIDICA..... 17
5.4	SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 18
5.5	CAUSE DI ESCLUSIONE..... 18
5.6	PROCURA..... 20
5.7	Modalità di invio dei documenti relativi alla procedura e loro forma..... 20
6	AMMISSIONE ALLO SDAPA E AGGIORNAMENTO DELLE DICHIARAZIONI 21
6.1	VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE 21
6.2	CONCLUSIONE DELL'ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE: AMMISSIONE O DINIEGO..... 23
6.3	EFFICACIA E DURATA DELL'AMMISSIONE ALLO SDAPA 23
6.4	AGGIORNAMENTO E RINNOVO DELLE DICHIARAZIONI RILASCIATE AI FINI DELL'AMMISSIONE 24
7	APPALTI SPECIFICI..... 24
7.1	OGGETTO DEL SINGOLO APPALTO SPECIFICO 24
7.2	AVVIO DEL SINGOLO APPALTO SPECIFICO (LETTERA DI INVITO)..... 25
7.3	L'INVITO AL CONFRONTO CONCORRENZIALE, LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO..... 33
8	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI..... 33

9	CODICE ETICO - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D. LGS. N. 231/2001 - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	36
10	ALLEGATI	37

INFORMAZIONI GENERALI

1.1 PREMESSA

Il presente documento disciplina le modalità di svolgimento della procedura per l'istituzione del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (di seguito, per brevità, anche "SDAPA") per salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui alla determina pubblicata sul sito www.consip.it.

La procedura è indetta dalla Consip S.p.A. per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 36/2023 (di seguito "Codice").

Nell'ambito del presente SDAPA, possono essere indetti Appalti Specifici (di seguito anche AS) per la stipula di Convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e di accordi quadro di cui all'articolo 59 del Codice.

1.2 REPERIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE

La documentazione ufficiale della procedura è disponibile in formato elettronico, firmato digitalmente e scaricabile dal profilo del committente nonché dai siti www.mef.gov.it, www.acquistinretepa.it e www.consip.it.

Su tali siti è disponibile anche la versione elettronica della documentazione in formato PDF/Word/Excel non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni prevale la versione firmata digitalmente. Eventuali rettifiche al Bando verranno pubblicate secondo le modalità di legge, nonché sui siti indicati al punto I.1 del Bando.

1.3 RESPONSABILE DEL PROGETTO

Per la presente procedura è designato quale Responsabile unico del progetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del Codice, l'Ing. Valerio Luzzi.

Resta ferma la competenza di ciascuna Stazione Appaltante in ordine alla necessità di nominare il Responsabile unico del progetto e l'eventuale direttore dell'esecuzione, relativamente a ciascuna procedura di Appalto Specifico (d'ora in poi anche AS) svolta nell'ambito del presente SDAPA e al relativo contratto di appalto eventualmente concluso.

1.4 COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI ALL'ANAC

La Consip S.p.A. provvederà a comunicare al Casellario Informativo le informazioni di cui alla Delibera n. 225 del 14 maggio 2025.

Le singole Stazioni Appaltanti eseguiranno le medesime comunicazioni per le procedure di AS e per la fase di esecuzione dei singoli contratti.

2. PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (SISTEMA)

2.1 IL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo del Sistema comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di SDAPA e AS, ivi comprese le Regole del Sistema di E-procurement della Pubblica Amministrazione (di seguito anche Regole) nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sul Sistema.

L'utilizzo del Sistema avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile. La Consip S.p.A. e le Amministrazioni non assumono alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda di ammissione al presente SDAPA o di partecipazione agli AS, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al Sistema;
- utilizzo del Sistema da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Capitolato d'Oneri dello SDA e a quello dei singoli AS, e a quanto previsto nel documento denominato Regole.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema sono registrate e attribuite all'operatore economico e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della normativa vigente.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo del Sistema è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento del Sistema avvengono in conformità a quanto riportato nelle Regole che costituiscono parte integrante del presente Capitolato d'oneri, nonché di quello relativo a ciascun Appalto Specifico.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

Il Sistema è normalmente accessibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette. L'accesso al Sistema potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito per interventi di manutenzione programmati sul Sistema o problematiche tecniche, che verranno, ove possibile, segnalati agli utenti con idoneo preavviso.

Con la registrazione e la presentazione dell'offerta nei singoli AS indetti dalle Amministrazioni, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF e la Consip S.p.A., anche in qualità di Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Capitolato d'Oneri e in quelli dei relativi AS, e relativi allegati, o a causa di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte degli operatori economici, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Capitolato d'Oneri, il MEF, e la Consip S.p.A., anche in qualità di Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

2.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della ammissione al presente SDAPA e della partecipazione ai singoli AS, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nelle Regole.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre di un personal computer con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sul Sistema;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dal Sistema e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari a 2, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni);
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82 / 05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento n. 910/14;

- III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

2.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare domanda di ammissione al presente SDA e offerta nei relativi AS, è necessario che almeno un soggetto, dotato dei necessari poteri per impegnare l'operatore economico per conto del quale intende operare, acceda, previa apposita Registrazione, al Sistema.

L'accesso al Sistema è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online che può avvenire:

1. mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.
2. In caso di operatore economico extra-UE, tramite credenziali rilasciate a valle di un processo di identificazione extra sistema, in conformità alla disciplina in tema di identità digitale.

Si precisa che l'identificazione nelle suddette modalità è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico devono essere effettuate contattando il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito www.acquistinretepa.it.

2.4 GESTORE DEL SISTEMA

Per il presente SDAPA e per i relativi AS, la Consip S.p.A., in qualità di Gestore del Sistema, e le Amministrazioni, si avvalgono, del supporto tecnico dell'Amministratore Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito www.acquistinretepa.it risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita) il quale è incaricato dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

L'Amministratore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema stesso ed è altresì responsabile dell'adozione di adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR").

2.5 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito del presente SDAPA con gli operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite il Sistema, per quanto non previsto dallo stesso, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Le comunicazioni a Sistema sono accessibili nell'area "Comunicazioni". È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

3. AMMISSIONE AL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

3.1 FINALITÀ E FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Le modalità e condizioni di ammissione degli operatori economici al presente SDAPA sono stabilite nel Bando, nel presente CdO, nel Capitolato Tecnico e nella relativa documentazione allegata.

Il presente SDAPA è suddiviso in Quattro categorie merceologiche come meglio descritto successivamente al paragrafo 3.2.

Le Stazioni Appaltati potranno indire AS aventi ad oggetto una o più categorie merceologiche. Qualora l'Appalto Specifico sia suddiviso in lotti, ciascun lotto potrà avere un importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, fermo restando che il valore complessivo dell'Appalto Specifico, determinato dalla somma degli importi dei lotti, sia superiore alla medesima soglia.

A tal fine saranno di volta in volta invitati a presentare offerta per l'aggiudicazione di tali AS gli Operatori Economici ammessi alla/e categoria/e merceologica/che oggetto dei medesimi AS.

3.2 CATEGORIE MERCEOLOGICHE CONDIZIONI DI AMMISSIONE ALLO SDAPA E REGOLE PER L'INDIVIDUAZIONE DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AGLI AS

Il presente SDAPA è suddiviso in n. 4 (Quattro) "categorie merceologiche" aventi ad oggetto:

- Categoria merceologica n. 1 - Servizi Tecnici;
- Categoria merceologica n. 2 - Servizi di sorveglianza sanitaria;
- Categoria merceologica n. 3 - Servizi di Formazione;
- Categoria merceologica n. 4 - Servizi di welfare.

Ogni operatore per essere ammesso allo SDAPA deve, a **pena di inammissibilità**:

- essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al successivo par. 5.5;
- essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, così come descritti per ciascuna categoria merceologica nelle sottostanti tabelle.

Ogni operatore, per essere ammesso allo SDAPA, deve altresì dichiarare per ogni

categoria merceologica per la quale intende richiedere l'ammissione, le **informazioni qualificanti** afferenti ai requisiti capacità economico finanziaria e tecnico professionale di cui è in possesso.

Nelle tabelle sottostanti sono definiti per ciascuna categoria merceologica i requisiti di ammissione allo SDAPA e le informazioni qualificanti mentre le relative regole di individuazione dei requisiti necessari per la partecipazione agli AS, cui dovranno attenersi le Amministrazioni, sono indicate al paragrafo 7.

Categoria merceologica n. 1 – Servizi Tecnici

Requisito di ammissione allo SDAPA	Descrizione
<u>Idoneità professionale</u>	Iscrizione nel Registro delle Imprese <u>oppure</u> nell'Albo delle Imprese artigiane <u>oppure</u> presso i competenti Ordini Professionali per attività pertinenti con quella oggetto della categoria merceologica per la quale viene richiesta l'ammissione.
<u>Informazione qualificante relativa alla capacità economico-finanziaria</u>	Ai fini dell'ammissione allo SDAPA l'operatore economico dovrà dichiarare il valore del proprio fatturato globale relativo ai migliori tre anni degli ultimi cinque anni solari precedenti alla data di presentazione della domanda di ammissione (anche se pari a zero euro). Resta fermo che per la partecipazione ai singoli AS, sia in forma singola che associata, dovrà essere soddisfatto il fatturato eventualmente richiesto dalle singole amministrazioni.
<u>Informazione qualificante relativa alla capacità tecnico-professionale</u>	Dichiarazione di avvenuta esecuzione, nei dieci anni precedenti la data di presentazione della Domanda di Ammissione, anche in favore di soggetti privati, di almeno due contratti di servizi di consulenza tecnica in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Ai fini dell'ammissione allo SDAPA l'operatore economico dovrà dichiarare il valore dei contratti analoghi a quelli della categoria di riferimento (anche se pari a zero euro ove non ne sia in possesso). Resta fermo che per la partecipazione ai singoli AS,

	sia in forma singola che associata, dovrà essere soddisfatto il presente requisito tecnico eventualmente richiesto dalle singole amministrazioni.
--	---

Categoria Merceologica n. 2 – Servizi Formazione

Requisito di ammissione allo SDAPA	Descrizione
<u>Idoneità professionale</u>	Iscrizione nel Registro delle Imprese <u>oppure</u> nell'Albo delle Imprese artigiane <u>oppure</u> presso i competenti Ordini Professionali per attività pertinenti con quella oggetto della categoria merceologica per la quale viene richiesta l'ammissione.
<u>Informazione qualificante relativa alla capacità economico-finanziaria</u>	Ai fini dell'ammissione allo SDAPA l'operatore economico dovrà dichiarare il valore del proprio fatturato globale relativo ai migliori tre anni degli ultimi cinque anni solari precedenti alla data di presentazione della domanda di ammissione (anche se pari a zero euro). Resta fermo che per la partecipazione ai singoli AS, sia in forma singola che associata, dovrà essere soddisfatto il fatturato eventualmente richiesto dalle singole amministrazioni.
<u>Informazione qualificante relativa alla capacità tecnico-professionale</u>	Dichiarazione di avvenuta esecuzione, nei dieci anni precedenti la data di presentazione della Domanda di Ammissione, anche in favore di soggetti privati, di almeno due contratti di formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro Ai fini dell'ammissione allo SDAPA l'operatore economico dovrà dichiarare il valore dei contratti analoghi a quelli della categoria di riferimento (anche se pari a zero euro ove non ne sia in possesso). Resta fermo che per la partecipazione ai singoli AS, sia in forma singola che associata, dovrà essere soddisfatto il presente requisito tecnico eventualmente richiesto dalle singole amministrazioni.

Categoria Merceologica n. 3 – Servizi di sorveglianza sanitaria

Requisito di ammissione allo SDAPA	Descrizione
<u>Idoneità professionale</u>	Iscrizione nel Registro delle Imprese <u>oppure</u> nell'Albo delle Imprese artigiane <u>oppure</u> presso i competenti Ordini Professionali per attività pertinenti con quella oggetto della categoria merceologica per la quale viene richiesta l'ammissione.
<u>Informazione qualificante relativa alla capacità economico-finanziaria</u>	Ai fini dell'ammissione allo SDAPA l'operatore economico dovrà dichiarare il valore del proprio fatturato globale relativo ai migliori tre anni degli ultimi cinque anni solari precedenti alla data di presentazione della domanda di ammissione (anche se pari a zero euro). Resta fermo che per la partecipazione ai singoli AS, sia in forma singola che associata, dovrà essere soddisfatto il fatturato eventualmente richiesto dalle singole amministrazioni.
<u>Informazione qualificante relativa alla capacità tecnico-professionale</u>	Dichiarazione di avvenuta esecuzione, nei dieci anni precedenti la data di presentazione della Domanda di Ammissione, anche in favore di soggetti privati, di almeno due contratti di servizi di sorveglianza sanitaria. Ai fini dell'ammissione allo SDAPA l'operatore economico dovrà dichiarare il valore dei contratti analoghi a quelli della categoria di riferimento (anche se pari a zero euro ove non ne sia in possesso). Resta fermo che per la partecipazione ai singoli AS, sia in forma singola che associata, dovrà essere soddisfatto il presente requisito tecnico eventualmente richiesto dalle singole amministrazioni.

Categoria Merceologica n. 4 – Servizi di welfare

Requisito di ammissione allo SDAPA	Descrizione
<u>Idoneità professionale</u>	Iscrizione nel Registro delle Imprese <u>oppure</u> nell'Albo delle Imprese artigiane <u>oppure</u> presso i competenti Ordini Professionali per attività pertinenti con quella oggetto della categoria merceologica per la quale viene richiesta l'ammissione.
<u>Informazione qualificante relativa alla capacità economico-finanziaria</u>	Ai fini dell'ammissione allo SDAPA l'operatore economico dovrà dichiarare il valore del proprio fatturato globale relativo ai migliori tre anni degli ultimi cinque anni solari precedenti alla data di presentazione della domanda di ammissione (anche se pari a zero euro). Resta fermo che per la partecipazione ai singoli AS, sia in forma singola che associata, dovrà essere soddisfatto il fatturato eventualmente richiesto dalle singole amministrazioni.
<u>Informazione qualificante relativa alla capacità tecnico-professionale</u>	Dichiarazione di avvenuta esecuzione, nei dieci anni precedenti la data di presentazione della Domanda di Ammissione, anche in favore di soggetti privati, di almeno due contratti di servizi di welfare Ai fini dell'ammissione allo SDAPA l'operatore economico dovrà dichiarare il valore dei contratti analoghi a quelli della categoria di riferimento (anche se pari a zero euro ove non ne sia in possesso). Resta fermo che per la partecipazione ai singoli AS, sia in forma singola che associata, dovrà essere soddisfatto il presente requisito tecnico eventualmente richiesto dalle singole amministrazioni.

In caso di AS, oppure di lotti di AS, aventi ad oggetto più categorie merceologiche, a ciascuna categoria merceologica si applicheranno le regole per l'individuazione dei requisiti di partecipazione agli AS per la medesima previste nelle suddette tabelle.

Nel caso di AS per l'affidamento di diversi Lotti i requisiti di partecipazione saranno determinati per ogni Lotto secondo le regole sopra stabilite.

Requisiti per Appalti Specifici afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR o dal PNC

Qualora, nell'ambito del presente SDAPA, vengano indetti AS afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10/02/2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12/02/2021 ("PNRR"), nonché dal PNC, oltre alle condizioni di cui sopra, **troveranno applicazione** anche i requisiti di cui al successivo paragrafo 7.2

3.3 DURATA

Il presente SDAPA ha una durata di 48 (quarantotto) mesi, decorrenti dalla data di invio del bando alla GUUE per la pubblicazione.

La durata può essere prorogata ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 12 del Codice.

Consip S.p.A. si riserva, altresì, il diritto di sospendere o revocare il presente SDAPA anteriormente alla data di cessazione dell'efficacia.

Per tutta la durata dello SDAPA gli operatori economici non ancora ammessi e in possesso dei requisiti richiesti dal Bando e dalla documentazione ad esso allegata potranno inviare la loro "domanda di ammissione".

Per tutta la durata dello SDAPA le Stazioni Appaltanti potranno avviare AS invitando gli operatori ammessi alla specifica/le categoria/e merceologica/che a presentare offerta, sulla base delle modalità di cui al successivo paragrafo 7.2.

3.4 VALORE STIMATO

Il valore stimato del presente SDAPA ammonta indicativamente ad Euro 1.000.000.000, oltre IVA.

Si precisa che il sopra richiamato valore è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno delle Stazioni appaltanti che utilizzeranno lo SDAPA nel suo arco temporale di durata. Pertanto, la predetta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante per le Stazioni Appaltanti e per la Consip S.p.A. nei confronti dei soggetti ammessi allo SDAPA.

3.5 CRITERIO DI SCELTA DEL CONTRAENTE

I singoli AS saranno aggiudicati in forza del criterio di scelta del contraente relativo all'offerta economicamente più vantaggiosa basata sul miglior rapporto qualità/prezzo, come sarà meglio specificato in ciascuna lettera di invito e nella documentazione ad essa allegata.

Nella Tabella sottostante sono definiti i **Criteri di Valutazione** – validi per ogni categoria merceologica del presente SDA - che devono obbligatoriamente essere utilizzati in sede di AS dalle Stazioni Appaltanti ai fini della attribuzione del punteggio tecnico.

Nel rispetto dei *Criteri di Valutazione* definiti nel presente documento, le Stazioni Appaltanti devono individuare i **Sub-Criteri di Valutazione** (di natura quantitativa, tabellare o discrezionale) e i relativi sub-punteggi, ai fini della valutazione dell'Offerta Tecnica nel singolo AS, ferme restando le regole di seguito specificate.

In particolare, con riferimento ai *Sub-Criteri di Valutazione*, in sede di AS le Stazioni Appaltanti dovranno:

- individuare e definire almeno un *Sub-Criterio di Valutazione* per ogni *Criterio di Valutazione*;
- prevedere almeno un Sub-Criterio di Valutazione di natura discrezionale per ogni Criterio di Valutazione;
- prevedere l'obbligo per i concorrenti degli AS di presentare una Relazione Tecnica quale componente dell'Offerta Tecnica.

CRITERI DI VALUTAZIONE
A. QUALITÀ ORGANIZZATIVA E GESTIONALE
B. PROFESSIONALITÀ E COMPETENZE DELLE FIGURE PROFESSIONALI
C. METODOLOGIA DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

3.6 SICUREZZA

In considerazione della natura della presente procedura di ammissione allo SDAPA, che non comporta l'affidamento di alcun contratto, non sussiste, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all'art. 26, commi 3 e 3 *ter*, del predetto decreto. Resta inteso che la predisposizione di tali documenti, nei casi previsti dalla legge, compete alle singole Amministrazioni/Stazioni appaltanti.

3.7 RICHIESTA D'INFORMAZIONI

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del Bando, del presente CdO, del Capitolato Tecnico e degli altri documenti della procedura, potranno essere richiesti alla Consip S.p.A., per tutta la durata del presente SDAPA.

Le richieste dovranno essere trasmesse in via telematica, attraverso l'apposita sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti.

I chiarimenti e le informazioni sulla documentazione verranno pubblicati in formato elettronico, firmato digitalmente, sui siti www.acquistinretepa.it; www.consip.it; www.mef.gov.it. Nel corso della durata del presente SDAPA il documento elettronico pubblicato contenente i chiarimenti verrà tempestivamente aggiornato.

3.8 LINGUA DELLA DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

La documentazione richiesta ai fini della ammissione allo SDAPA dovrà essere predisposta in lingua italiana. Si precisa che in caso di produzione di documentazione redatta in lingua diversa dall'italiano quest'ultima dovrà essere corredata da traduzione giurata.

4 DOMANDA DI AMMISSIONE

Oltre alla Registrazione al Sistema di cui al precedente par. 2.3 "Identificazione", l'operatore economico deve presentare con le modalità previste al successivo par. 5, apposita "*Domanda di ammissione*".

Possono presentare domanda di ammissione i **soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. a), b), c), d) e g)** del Codice con le modalità di cui al successivo paragrafo 5.

La partecipazione ai singoli AS dei Raggruppamenti temporanei di imprese, dei Consorzi ordinari, delle Aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete prive di soggettività giuridica (d'ora in poi solo Aggregazioni) e dei GEIE, tra operatori ammessi ed invitati, sarà consentita nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste ai successivi paragrafi 6.1.2 e 7, nella lettera di invito e nella documentazione ad essa allegata.

5 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

5.1 PROCEDURA DI RICHIESTA DI AMMISSIONE

La domanda di ammissione può essere inviata in qualsiasi momento per tutta la durata dello SDAPA.

L'ammissione al presente SDAPA non comporta l'aggiudicazione di alcun contratto o procedura a favore dell'operatore economico ammesso, né vincola Consip o le Stazioni appaltanti ad aggiudicare ovvero attribuire una qualsiasi fornitura di beni o prestazione di servizi all'operatore economico ammesso allo SDAPA.

L'ammissione allo SDAPA in una data categoria merceologica, consente all'operatore economico di ricevere le lettere di invito nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste nel presente CdO, nella lettera di invito e nella documentazione ad essa allegata, come dettagliatamente descritto al successivo paragrafo 7.

La richiesta di ammissione allo SDAPA dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di passi procedurali sul sito www.acquistinretepa.it, nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, che consentono di predisporre ed inviare la "*Domanda di ammissione*", il cui contenuto viene descritto al successivo paragrafo 5.2.

Il Sistema provvede a generare automaticamente la "*Domanda di Ammissione*" in formato .pdf a seguito della immissione di una serie di dati e informazioni da parte dell'operatore economico attraverso una sequenza procedurale guidata.

Ove necessario, l'operatore economico dovrà altresì presentare a Sistema la procura (di cui al successivo paragrafo 5.6).

Si precisa, altresì, che ciascun operatore economico, per la presentazione della domanda di ammissione, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di **14 MB** per singolo file, oltre la quale non è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l'area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di **14 MB** per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l'invio di più comunicazioni.

È in ogni caso responsabilità degli operatori economici far pervenire a Consip S.p.A. tempestivamente tutti i documenti e le informazioni richieste per essere ammessi allo SDAPA, pena la non ammissione allo stesso.

La presentazione della “*Domanda di ammissione*” e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema, che si conclude attraverso la selezione dell'apposita funzione di “*conferma ed invio*”.

L'ora e la data esatta di ricezione delle domande di ammissione sono stabilite in base al tempo del Sistema, come previsto dal paragrafo 2.1.

La procedura di preparazione ed invio della “*Domanda di ammissione*” può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio della “*Domanda di ammissione*” deve necessariamente avvenire entro il termine di durata dello SDAPA. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema. E' sempre possibile modificare i passi precedentemente eseguiti: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione alla procedura di preparazione della “*Domanda di ammissione*” guidata dal Sistema, in quanto le modifiche effettuate potranno avere conseguenze sui passi successivi. È in ogni caso onere e responsabilità dell'operatore economico aggiornare costantemente il contenuto di ogni fase e di ogni passo relativo alla presentazione della “*Domanda di ammissione*”.

L'invio della “*Domanda di ammissione*”, in ogni caso, avviene solo con la funzionalità “*conferma e invio*”.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione della “*Domanda di ammissione*”.

La “*Domanda di ammissione*”, così come tutti i dati e le informazioni inviate dall'operatore economico a Consip S.p.A. ai fini dell'ammissione o del mantenimento dell'ammissione allo SDAPA, oltre ad essere conosciute e trattate da Consip S.p.A. ai fini della presente procedura, saranno rese disponibili e trattate dalle Stazioni Appaltanti in occasione dell'AS.

I contenuti delle “*Domande di ammissione*”, o parte di essi, saranno messi a disposizione di tutte le Stazioni appaltanti, nel rispetto delle disposizioni in materia di *privacy* di cui al successivo paragrafo 8 ai fini dello svolgimento delle attività di aggiudicazione dei singoli AS.

5.2 CONTENUTO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

La “*Domanda di ammissione*” contiene attestazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 relative a:

- i **dati del soggetto** che sottoscrive la dichiarazione nonché quelli relativi all'operatore economico;
- dichiarazione inerente il possesso dei requisiti relativi alla **Idoneità professionale** di cui al precedente paragrafo 3.2;
- l'assenza dei **motivi di esclusione** di cui al successivo paragrafo 5.5;
- **importo del fatturato globale richiesto**, sulla base di quanto previsto al precedente paragrafo 3.2;

- per ogni categoria merceologica per la quale si richieda l'ammissione **l'indicazione:**
 - **del possesso o meno dei contratti analoghi** per la categoria merceologica, sulla base di quanto previsto al precedente par. 3.2;
- l'accettazione delle modalità della procedura.

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, Consip S.p.A. si riserva di procedere, anche a campione, a verifiche d'ufficio. La falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, da un lato, comportano sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000, dall'altro, possono costituire causa **d'inammissibilità** al presente SDAPA e di segnalazione all'Anac.

5.3 CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE, CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI E AGGREGAZIONI TRA IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE CON SOGGETTIVITÀ GIURIDICA

I Consorzi fra società cooperative, tra imprese artigiane e quelli stabili di cui, rispettivamente all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice e le Aggregazioni con soggettività giuridica, devono presentare domanda di ammissione rendendo le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di capacità generale e di idoneità professionale nonché, le informazioni qualificanti afferenti i requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale di cui sono in possesso, tenendo conto, ai fini della partecipazione ai singoli AS, di quanto di seguito specificato.

In caso di partecipazione di consorzi-di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, Con riferimento ai requisiti di capacità generale di cui al par. 5.5, sono posseduti dal consorzio e, ove previste, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane oppure presso i competenti ordini professionali, deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

Con riferimento ai requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

In sede di domanda di ammissione, i consorzi devono dichiarare esclusivamente i requisiti posseduti in proprio; potranno far ricorso ai requisiti delle proprie consorziate, esecutrici e non, in sede di risposta allo specifico AS.

I Consorzi stabili potranno partecipare ai singoli AS in proprio o tramite le consorziate esecutrici/retiste.

Le imprese consorziate esecutrici/retiste con le quali i Consorzi/Aggregazione intendono partecipare alle procedure di acquisto nell'ambito del presente SDAPA, nonché le eventuali consorziate a cui i Consorzi intendono ricorrere per il possesso dei requisiti, devono essere indicate in sede di partecipazione al singolo AS, come meglio specificato al successivo par.

6.1.2.

Alle Aggregazioni con soggettività giuridica si applicano le regole sopra descritte per i Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d), del Codice.

5.4 SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

La "Domanda di ammissione" dovrà essere, a **pena di inammissibilità**, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura, in caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla C.C.I.A.A., dovrà essere prodotta nell'apposita sezione del Sistema denominata "Eventuali procure", come nel seguito meglio indicato)

Il soggetto che sottoscrive la "Domanda di ammissione" e opera nello SDAPA deve essere dotato del potere di agire, in nome e per conto dell'operatore economico, e, in generale, dei poteri di compiere tutte le attività necessarie per l'ammissione allo SDAPA. In sede di AS l'offerta potrà essere firmata anche da altro soggetto avente i poteri necessari in ragione del valore del contratto da affidare.

Si ricorda che il legale rappresentante dell'operatore economico (o persona munita di comprovati poteri di firma) è tenuto ad indicare eventuali limiti al proprio potere.

Nel caso in cui i poteri di cui sopra siano da esercitarsi a firma congiunta da parte di due o più soggetti, la "Domanda di Ammissione" dovrà essere sottoscritta con firma digitale da parte di tutti i soggetti sopra richiamati.

Per ciascun operatore economico sono ammessi ad operare nello SDAPA diversi Legali Rappresentanti/Procuratori (per tali intendendosi i soggetti comunque muniti dei poteri necessari ad impegnare l'operatore economico, con puntuale indicazione dei limiti al proprio potere). Prima di richiedere l'ammissione allo SDAPA il Legale Rappresentante/Procuratore deve provvedere alla Registrazione al Sistema ai sensi del precedente paragrafo 2.3.

5.5 CAUSE DI ESCLUSIONE

La "Domanda di ammissione" deve contenere le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sull'insussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, nonché tutte le altre informazioni ivi indicate. Resta fermo quanto previsto all'art. 96, comma 13, del Codice.

Nella domanda di ammissione dovranno essere, altresì, indicati nominativamente **tutti i soggetti che rivestono le cariche rilevanti ai sensi dell'art. 94, comma 3, del Codice**.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche e non automatiche di esclusione di cui, rispettivamente, all'articolo 94, commi 1 e 2 e all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h), del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al predetto comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2, del Codice, ove il socio sia una persona giuridica, le dichiarazioni dovranno essere rese anche per conto degli amministratori di quest'ultima.

Ai sensi dell'art. 94, comma 7 e 95, comma 3 del Codice, i reati ivi richiamati non rilevano – e, pertanto, non devono essere dichiarati – nelle ipotesi in cui:

- sono stati depenalizzati;
- è intervenuta la riabilitazione;
- la condanna ad una pena accessoria perpetua è stata dichiarata estinta;
- i reati sono stati dichiarati estinti dopo la condanna;
- è intervenuta revoca della condanna.

Con riferimento alle cause di esclusione non automatiche di cui all'art. 95, del Codice l'operatore economico, in sede di ammissione, dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lett. a), del Codice, commesse nei tre anni antecedenti la data di presentazione della Domanda di ammissione;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, del Codice commessi nei tre anni antecedenti la data di presentazione della Domanda di ammissione.

Le dichiarazioni di cui sopra devono essere rese anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

Sarà onere dell'operatore economico tenere aggiornate le dichiarazioni di cui sopra ai sensi di quanto previsto al successivo par. 6.4.

Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di self-cleaning, dovranno essere prodotti, nei modi e nei termini di cui all'art. 96 del Codice, tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi gli eventuali provvedimenti di condanna)-

Nel caso di impossibilità di adottare le misure, al momento della presentazione della domanda di ammissione, l'operatore economico sarà tenuto a comunicare tempestivamente le misure successivamente adottate tramite la funzione Modifica dati.

Se la causa di esclusione si verifica prima della presentazione dell'offerta di un AS, ma successivamente alla presentazione della Domanda di ammissione o dell'ultimo Aggiornamento dei dati, l'operatore economico ferma la presentazione della "Response .xml" del DGUE, così come previsto al successivo par.____, è tenuto a procedere all'Aggiornamento dei dati di cui al successivo par. 6.4, preferibilmente, prima del termine di presentazione dell'offerta, al fine di indicare la causa ostativa e, alternativamente:

- descrivere le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motivare l'impossibilità ad adottare dette misure e impegnandosi a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata a Sistema tramite la funzione di aggiornamento dati.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6, dell'articolo 96 del Codice procedendo all'Aggiornamento dei dati di cui sopra.

Si precisa che non possono essere fornite misure di self cleaning per le irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate.

Con riferimento alla causa di esclusione di cui all'art. 94, comma 5 lett. d), nel caso di ammissione al concordato preventivo, nella domanda di ammissione al presente SDAPA, l'operatore economico dovrà allegare e indicare gli estremi dei seguenti documenti:

- del provvedimento di ammissione rilasciato dal Tribunale;
- del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Giudice Delegato.

Inoltre, l'operatore economico in sede di partecipazione all'AS, dovrà produrre, la relazione di un professionista indipendente che attesta la conformità della partecipazione al piano di concordato, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto, nonché la dichiarazione che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Si rammenta che ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione agli AS tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

5.6 PROCURA

Qualora le dichiarazioni e/o attestazioni di cui alla "*Domanda di ammissione*" e alla dichiarazione di "*ulteriore legale rappresentante*" siano sottoscritte da un soggetto i cui poteri non risultino dal certificato di iscrizione al Registro delle imprese, l'operatore economico dovrà produrre a sistema, **a pena di non ammissione** allo SDAPA, copia della procura (generale o speciale) o comunque dei documenti attestanti i poteri del sottoscrittore.

La Consip S.p.A. si riserva di richiedere all'operatore economico, per tutta la durata di efficacia della dichiarazione a cui la procura si riferisce, la consegna di una copia autentica della procura/documento; nella relativa comunicazione verranno fissati il termine e le modalità per l'invio della documentazione richiesta.

Nel caso in cui l'operatore economico già ammesso allo SDAPA voglia nominare un nuovo legale rappresentante, questi dovrà registrarsi effettuando la relativa procedura a Sistema.

5.7 Modalità di invio dei documenti relativi alla procedura e loro forma

Ove non diversamente espressamente indicato, tutti i documenti relativi alla presente procedura dovranno essere inviati a Consip S.p.A. esclusivamente attraverso il Sistema in conformità a quanto stabilito dalle Regole, in formato elettronico, e, qualora ne sia richiesta la sottoscrizione, essere sottoscritti, **pena la non ammissione**, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005.

6 AMMISSIONE ALLO SDAPA E AGGIORNAMENTO DELLE DICHIARAZIONI

6.1 VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE

L'esame delle domande di ammissione inviate dagli operatori economici viene effettuata da Consip S.p.A., ad eccezione della valutazione in ordine alle cause di esclusione di cui agli artt. 94, comma 5, lett. c), e 95, del Codice che è rimessa in capo alle Amministrazioni in sede di AS.

Consip S.p.A., inoltre, nello svolgimento dell'istruttoria potrà avvalersi di strutture di supporto all'uopo nominate, nonché, per quanto possibile, di procedure automatiche di verifica.

Consip, durante la valutazione delle Domande di Ammissione, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità degli elementi e della Domanda di Ammissione, procederà alla "riassegnazione" della Domanda di Ammissione all'Operatore Economico, il quale dovrà fornire i chiarimenti e/o le integrazioni richieste apportando le modifiche necessarie alla Domanda oggetto di riassegnazione che dovrà essere sottoscritta digitalmente ed inviata nuovamente a Sistema entro il termine assegnato. Tale comunicazione è effettuata da Consip ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), L. 241/1990 ed assolve altresì all'onere di comunicazione dei motivi ostativi di cui all'art. 10-*bis*, L. 241/1990.

Si precisa che nel caso di dichiarazioni mendaci Consip S.p.A. potrà procedere alla non ammissione o alla revoca dell'ammissione dell'operatore economico dallo SDAPA.

L'esame delle domande di ammissione e le relative attività sono svolte da Consip S.p.A. in via continuativa per tutta la durata dello SDAPA, in base a criteri di efficacia, economicità e trasparenza e nel rispetto dei principi di eguaglianza e non discriminazione, di quanto previsto dal Codice e dal D. Lgs. n. 82/2005. L'individuazione delle domande da sottoporre a verifica avviene in base alla priorità temporale dell'ordine di ricezione delle domande di ammissione, così come risultante dal Sistema.

6.1.1 PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE NELLA PRIMA APPLICAZIONE DEL CAPITOLATO D'ONERI

Dalla data di invio del Bando per la pubblicazione alla GUUE decorre un termine di **40 giorni solari** per la presentazione delle domande di ammissione.

Scaduto il termine di cui sopra, le Pubbliche Amministrazioni potranno bandire AS nell'ambito del presente SDA.

Come stabilito dall'art. 32, comma 7, del Codice, Consip S.p.A. valuterà le domande pervenute entro dieci giorni lavorativi dal loro ricevimento.

Consip potrà prorogare tale termine fino a quindici giorni lavorativi in singoli casi giustificati (a titolo esemplificativo, nel caso in cui sia necessario esaminare documentazione aggiuntiva o verificare in altro modo se i criteri di selezione siano stati soddisfatti).

Consip si riserva la facoltà di prorogare ulteriormente il suddetto termine fino ad ulteriori 10 giorni lavorativi, ciò a condizione che l'invito a presentare offerte per il primo AS nel presente SDAPA non sia stato inviato.

6.1.2 PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE A REGIME

Durante l'intera durata del presente SDAPA, la Consip S.p.A. procederà ai sensi dell'art. 32, co. 7, del Codice, ad esaminare le domande pervenute entro dieci giorni lavorativi dal loro ricevimento.

Consip potrà prorogare tale termine fino a quindici giorni lavorativi in singoli casi giustificati (a titolo esemplificativo nel caso in cui sia necessario esaminare documentazione aggiuntiva o verificare in altro modo se i criteri di selezione siano stati soddisfatti).

Si fa presente che l'operatore economico, che non sia stato ammesso allo SDAPA al momento dell'invio di una lettera di invito, non potrà partecipare al relativo AS (neanche in forma raggruppata); ciò potrebbe avvenire sia nel caso in cui l'operatore abbia inoltrato la "Domanda di ammissione" successivamente all'invio della lettera di invito, sia nel caso in cui tale domanda sia stata inoltrata entro un termine inidoneo a consentire alla Consip l'esame della domanda stessa secondo la tempistica sopra descritta.

In tali casi Consip S.p.A. non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile del mancato invito.

Stante quanto precede e fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 6.5, a pena di esclusione può presentare offerta per un AS solo un operatore economico che risulti ammesso allo SDAPA per la categoria oggetto dello stesso AS, al momento dell'invio della lettera di Invito e quindi invitato.

Nel caso di AS aventi ad oggetto più categorie merceologiche, l'operatore economico singolo deve, a pena di esclusione dall'AS, essere ammesso a tutte le categorie oggetto dell'AS al momento dell'invio dell'invito.

Tale regola si applica nel caso di AS avente ad oggetto una sola categoria merceologica, anche:

- agli RTI o Consorzi Ordinari o GEIE rispetto ad ogni operatore economico che ne fa parte (quali capogruppo mandatario, mandanti o consorziati);
- ai Consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lett. b), c) e d) del Codice e alle consorziate esecutrici;
- alle Aggregazioni con e senza personalità giuridica, rispetto tanto all'Aggregazione quanto a tutte le imprese retiste esecutrici.

La regola suddetta si applica anche nel caso in cui partecipi al singolo AS un RTI che preveda una combinazione delle suddette forme (ad es. nel caso in cui in un RTI il mandatario o la mandante sia un Consorzio stabile che agisca con Consorziolate esecutrici). Nel caso in cui presentino offerta, in qualsiasi forma ed in qualsiasi ruolo, operatori economici che non sono stati ammessi alla categoria oggetto di AS, al momento dell'invito per il singolo AS, essi saranno esclusi dalla gara unitamente ai soggetti (Raggruppamenti, Consorzi ordinari, Consorzi stabili, ecc.) con i quali essi partecipano.

Nel caso di AS aventi ad oggetto più categorie merceologiche, tutte le imprese interessate a partecipare ad un AS, nelle forme del RTI o del Consorzio Ordinario o dell'Aggregazione senza soggettività giuridica, nonché i Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice e le consorziate esecutrici, devono, a **pena di esclusione dall'AS**, essere stati ammessi e pertanto invitati, anche disgiuntamente, al complesso delle categorie oggetto dell'AS, al momento di invio dell'invito all'AS stesso.

Resta fermo che il RTI o Consorzio Ordinario o Aggregazione senza soggettività giuridica, nonché i Consorzi di cui all'art. 65, lett. b), c) e d) del Codice e le consorziate esecutrici dovranno soddisfare nel complesso i requisiti previsti per le categorie di cui al precedente par. 3.2 oggetto di AS.

L'avvalimento o il ricorso da parte dei Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice ai requisiti di consorziate non esecutrici, in sede di AS, è consentito solo se l'ausiliaria o la consorziata che presta il requisito abbia conseguito l'ammissione o presentato la domanda di ammissione ad almeno un Bando SDA, prima del termine di presentazione dell'offerta fissato nell'AS. Nel caso di impresa non già ammessa che presenta la domanda di ammissione prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, l'operatore economico, in sede di AS, dovrà produrre all'Amministrazione copia della domanda di ammissione presentata alla Consip; sarà cura dell'Amministrazione verificare in corso di AS l'avvenuta ammissione dell'impresa ausiliaria o della consorziata che presta i requisiti, da parte della Consip S.p.A. In caso di diniego all'ammissione dell'impresa indicata, l'Amministrazione valuterà, al ricorrere dei presupposti di cui agli artt. 97 e 104 del Codice, l'eventuale sostituzione con altra impresa ammessa secondo le modalità sopra indicate.

Resta fermo che l'impresa ausiliaria o la consorziata che presta i requisiti, dovranno possedere i requisiti di capacità generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, nonché quelli speciali di cui all'art. 100 del Codice, in relazione al/i requisito/i messo/i a disposizione dell'operatore economico o dei Consorzi non necessari di cui all'art. 67 del Codice. E' ammesso, ove ne ricorrano i presupposti, l'avvalimento premiale con le stesse modalità di indicazione a Sistema sopra precisate, secondo le regole stabilite in AS.

6.2 CONCLUSIONE DELL'ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE: AMMISSIONE O DINIEGO

All'esito dell'attività di esame, Consip S.p.A.:

- i)* comunicherà all'operatore economico, l'adozione del **provvedimento di ammissione**; oppure
- ii)* invierà il **provvedimento di diniego**.

In caso di diniego dell'ammissione l'operatore economico può presentare una nuova Domanda di Ammissione successivamente all'acquisizione dei requisiti la cui mancanza aveva determinato il precedente diniego.

6.3 EFFICACIA E DURATA DELL'AMMISSIONE ALLO SDAPA

L'ammissione dell'operatore economico allo SDAPA sarà efficace per l'intero periodo di validità dello stesso, fatto salvo quanto previsto nelle Regole.

L'ammissione impegna in ogni caso l'operatore economico al pieno ed integrale rispetto del Bando, delle Regole e, in generale, di tutti gli altri documenti dello SDAPA.

Il mantenimento, la sospensione e la revoca dell'ammissione allo SDAPA, nonché l'eventuale richiesta di abilitazione sono disciplinati dal presente CdO, dal Bando, dagli allegati e dalle Regole.

In particolare, ai fini della permanenza nello SDAPA, l'operatore economico è tenuto a

mantenere i requisiti e le caratteristiche indicati dal Bando e dal presente CdO.

La permanenza dei citati requisiti e caratteristiche può essere in qualsiasi momento accertata da parte di Consip S.p.A. attraverso la richiesta di invio di attestazioni ovvero di dichiarazioni volte alla dimostrazione dell'attuale possesso dei medesimi.

6.4 AGGIORNAMENTO E RINNOVO DELLE DICHIARAZIONI RILASCIATE AI FINI DELL'AMMISSIONE

L'operatore economico è tenuto a comunicare tempestivamente a Consip S.p.A. ogni modifica dei dati riportati nella "*Domanda di ammissione*", l'eventuale perdita e/o modifica di tutti i requisiti previsti dal Bando e dal presente CdO e l'eventuale revoca e/o modifica dei poteri del soggetto che firma la "*Domanda di ammissione*".

Le dichiarazioni rilasciate, unitamente ai dati identificativi dell'operatore economico e del legale rappresentante che richiede l'ammissione, nonché di tutti gli altri eventuali soggetti registrati e abilitati al Sistema in quanto ammessi ad agire in nome e per conto dell'operatore economico, dovranno essere mantenute costantemente aggiornate, complete, veritiere e corrette con le modalità definite nelle Regole.

In sede di AS, ferma la presentazione della "Response .xml" del DGUE, così come previsto al successivo par. 7.2, gli operatori economici invitati la cui domanda di ammissione (o ultimo Aggiornamento dei dati) non risulti in linea con i requisiti effettivamente posseduti e dichiarati nel DGUE di cui sopra, sono invitati a procedere all'Aggiornamento dei dati, preferibilmente prima del termine di presentazione dell'offerta.

Consip S.p.A. si riserva, in qualsiasi momento, di svolgere verifiche e controlli sulla veridicità, completezza, correttezza e aggiornamento delle dichiarazioni rese dagli operatori economici. Delle verifiche compiute potrà essere data evidenza alle Stazioni Appaltanti attraverso il Sistema, nonché all'A.N.AC. L'esito negativo delle verifiche potrà comportare la non ammissione allo SDAPA, la revoca o l'annullamento della stessa ammissione, con impossibilità per l'operatore economico di partecipare alle relative procedure di AS.

7 APPALTI SPECIFICI

7.1 OGGETTO DEL SINGOLO APPALTO SPECIFICO

L'AS avrà ad oggetto categorie merceologiche definite nel precedente paragrafo 3.2. In allegato al presente CdO (Allegato 1, Capitolato tecnico) viene fornita la descrizione dei servizi che potranno essere oggetto del singolo AS con le loro relative caratteristiche.

Tale documento potrà, durante la vigenza del presente SDAPA, essere integrato dalla Consip S.p.A. su indicazione delle stazioni appaltanti e/o della stessa Consip S.p.A.

Fermo quanto precede, resta inteso che ogni Stazione appaltante potrà meglio dettagliare nel proprio Capitolato Tecnico specifiche relative alle modalità di esecuzione del contratto. Gli AS possono essere indetti, ai sensi dell'art. 32, comma 15 del Codice anche per affidare convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e accordi quadro di cui all'articolo 59 del codice dei contratti pubblici.

7.2 AVVIO DEL SINGOLO APPALTO SPECIFICO (LETTERA DI INVITO)

Per avviare un AS le stazioni appaltanti dovranno compilare l'apposita procedura, disponibile sul sito www.acquistinretepa.it, nella quale allegheranno il CdO e i relativi documenti allegati.

In ragione dell'entrata in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2024 della disciplina relativa all'ecosistema nazionale per l'e-procurement, di cui all'art 22 del D.lgs. 36/2023 e della conseguente necessità di garantire interoperabilità con la Banca Dati ANAC, le Stazioni Appaltanti, in sede di AS dovranno altresì, predisporre ed allegare al capitolato d'oneri di ciascun AS, la "Request.xml" del Documento di gara unico europeo (DGUE). La "Request.xml" del DGUE, potrà essere compilata tramite accesso al link eDGUE disponibile su www.acquistinretepa.it, inserendo tutte le informazioni afferenti l'appalto specifico.

Il concorrente a sua volta, dovrà produrre la "Response.xml" del DGUE, sempre tramite accesso al link eDGUE disponibile su www.acquistinretepa.it.

Il sistema invierà agli operatori economici una comunicazione nell'area riservata del sistema contenente la lettera di invito e il collegamento alla documentazione di gara.

I requisiti per la partecipazione all'AS per ogni categoria merceologica vengono individuati tramite le regole di seguito riportate.

Categoria merceologia n. 1 – Servizi Tecnici

Requisito di ammissione allo SDAPA	Regole per l'individuazione dei requisiti di partecipazione agli AS
<u>Idoneità professionale</u>	<p>Il requisito di idoneità professionale richiesto per l'AS sarà il medesimo richiesto per l'ammissione alla categoria merceologica n. (Paragrafo 3.2).</p> <p>NB: Requisiti del gruppo di lavoro: Nel caso sia richiesto, in appalto specifico, il servizio di Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio (SGSA), è richiesta la presenza nel gruppo di lavoro di un professionista iscritto nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. 139 del 8 marzo 2006.</p>
<u>Informazione qualificante relativa alla capacità economico-finanziaria</u>	<p>I requisiti di capacità economico finanziaria saranno i medesimi richiesti per l'ammissione alla Categoria Merceologica n.1 (cfr. Paragrafo 3.2), quantificati nel seguente modo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni antecedenti alla data di invio della lettera di invito, sulla base della seguente regola:

	<p>➤ Nel caso di AS ordinari/Lotti da cui derivano contratti di durata ≥ 18 mesi e per AS indetti per affidare Convenzioni e AQ, da cui derivano contratti (ordinativi) di durata ≥ 18 mesi:</p> <p>Fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni solari precedenti non inferiore a $V \times \frac{1,5}{d_a} \times \frac{1}{k}$</p> <p>➤ Nel caso di AS ordinari/Lotti da cui derivano contratti di durata < 18 mesi e per AS indetti per affidare Convenzioni e AQ, da cui derivano contratti (ordinativi) di durata < 18 mesi:</p> <p>Fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni solari precedenti non inferiore a $V \times \frac{1}{K}$</p> <p>Dove:</p> <p>V è il Valore Economico a base di gara;</p> <p>d_a è pari a $\left(\frac{n^\circ \text{ mesi contratto}}{12}\right)$ e rappresenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ nel caso di AS ordinari/Lotti, la durata contrattuale in anni; ○ nel caso di AS indetti per affidare Convenzioni e AQ, la durata contrattuale massima in anni, dei contratti (ordinativi). <p>k è un coefficiente pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 1, per l'aggiudicazione di AS ordinari/Lotti (da cui non derivano Convenzioni e Accordi Quadro) <p>e nel caso di AS indetti per affidare Convenzioni e AQ, k varia in funzione del numero massimo di potenziali aggiudicatari n:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 1, per un solo aggiudicatario ○ 3, per un numero di aggiudicatari $2 \leq n \leq 3$ ○ 5, per un numero di aggiudicatari $n > 3$. Tale regola si applica anche per AS in cui il numero massimo di potenziali aggiudicatari n non è definito. <p>Il valore economico V, nel caso di AS indetti per affidare Convenzioni e AQ, dovrà essere stimato dalla Stazione Appaltante sulla base del valore massimo complessivo atteso dei contratti (ordinativi), in riferimento ai servizi oggetto dell'Appalto.</p>
<p><u>Informazione qualificante relativa alla capacità tecnico-professionale</u></p>	<p>I requisiti di capacità tecnica e professionale saranno i medesimi richiesti per l'ammissione alla Categoria Merceologica n.1 (Paragrafo 3.2), quantificati nel seguente modo:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> Aver eseguito, negli ultimi dieci anni antecedenti alla data di invio della lettera di invito, almeno due contratti di servizi di consulenza tecnica in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di valore complessivo almeno pari all'importo dell'appalto relativo alla categoria merceologica 1. <p>Nel caso di AS indetti per affidare Convenzioni e AQ, la Stazione Appaltante dovrà stimare il valore massimo atteso tra i contratti (ordinativi) da affidare a ciascun aggiudicatario, in funzione dell'importo massimo presunto dei servizi della categorie merceologica 1.</p>
--	---

Categoria merceologia n. 2 – Servizi formazione

Requisito di ammissione allo SDAPA	Regole per l'individuazione dei requisiti di partecipazione agli AS
<u>Idoneità professionale</u>	Il requisito di idoneità professionale richiesto per l'AS sarà il medesimo richiesto per l'ammissione alla categoria merceologica n. (Paragrafo 3.2).
<u>Informazione qualificante relativa alla capacità economico-finanziaria</u>	<p>I requisiti di capacità economico finanziaria saranno i medesimi richiesti per l'ammissione alla Categoria Merceologica n.2 (Cfr Paragrafo 3.2), quantificati nel seguente modo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni antecedenti alla data di invio della lettera di invito, sulla base della seguente regola: <ul style="list-style-type: none"> Nel caso di AS ordinari/Lotti da cui derivano contratti di durata ≥ 18 mesi e per AS indetti per affidare Convenzioni e AQ, da cui derivano contratti (ordinativi) di durata ≥ 18 mesi: Fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni solari precedenti non inferiore a $V \times \frac{1,5}{d_a} \times \frac{1}{k}$ Nel caso di AS ordinari/Lotti da cui derivano contratti di durata < 18 mesi e per AS indetti per affidare Convenzioni e AQ, da cui derivano contratti (ordinativi) di durata < 18 mesi: Fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni solari precedenti non inferiore a $V \times \frac{1}{K}$ <p>Dove:</p>

	<p>V è il Valore Economico a base di gara;</p> <p>d_a è pari a $\left(\frac{n^\circ \text{ mesi contratto}}{12}\right)$ e rappresenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ nel caso di AS ordinari/Lotti, la durata contrattuale in anni; ○ nel caso di AS indetti per affidare Convenzioni e AQ, la durata contrattuale massima in anni, dei contratti (ordinativi). <p>k è un coefficiente pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 1, per l'aggiudicazione di AS ordinari/Lotti (da cui non derivano Convenzioni e Accordi Quadro) <p>e nel caso di AS indetti per affidare Convenzioni e AQ, k varia in funzione del numero massimo di potenziali aggiudicatari n:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 1, per un solo aggiudicatario ○ 3, per un numero di aggiudicatari $2 \leq n \leq 3$ ○ 5, per un numero di aggiudicatari $n > 3$. Tale regola si applica anche per AS in cui il numero massimo di potenziali aggiudicatari n non è definito. <p>Il valore economico V, nel caso di AS indetti per affidare Convenzioni e AQ, dovrà essere stimato dalla Stazione Appaltante sulla base del valore massimo complessivo atteso dei contratti (ordinativi), in riferimento ai servizi oggetto dell'Appalto.</p>
<p><u>Informazione qualificante relativa alla capacità tecnico-professionale</u></p>	<p>I requisiti di capacità tecnica e professionale saranno i medesimi richiesti per l'ammissione alla Categoria Merceologica n.2 (cfr. Paragrafo 3.2), quantificati nel seguente modo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aver eseguito, negli ultimi dieci anni antecedenti alla data di invio della lettera di invito, almeno due contratti di servizi di formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di valore complessivo almeno pari all'importo dell'appalto relativo alla categoria merceologia 2. <p>Nel caso di AS indetti per affidare Convenzioni e AQ, la Stazione Appaltante dovrà stimare il valore massimo atteso tra i contratti (ordinativi) da affidare a ciascun aggiudicatario, in funzione dell'importo massimo presunto dei servizi della categorie merceologica 2.</p>

Categoria Merceologica n. 3 – Servizi di sorveglianza sanitaria

Requisito di ammissione allo SDAPA	Regole per l'individuazione dei requisiti di partecipazione agli AS
<u>Idoneità professionale</u>	Il requisito di idoneità professionale richiesto per l'AS sarà il medesimo richiesto per l'ammissione alla categoria merceologica n. (Paragrafo 3.2).
<u>Informazione qualificante relativa alla capacità economico-finanziaria</u>	<p>I requisiti di capacità economico finanziaria saranno i medesimi richiesti per l'ammissione alla Categoria Merceologica n. 3 (cfr. Paragrafo 3.2), quantificati nel seguente modo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni antecedenti alla data di invio della lettera di invito, sulla base della seguente regola: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Nel caso di AS ordinari/Lotti da cui derivano contratti di durata ≥ 18 mesi e per AS indetti per affidare Convenzioni e AQ, da cui derivano contratti (ordinativi) di durata ≥ 18 mesi: Fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni solari precedenti non inferiore a $V \times \frac{1,5}{d_a} \times \frac{1}{k}$ ➤ Nel caso di AS ordinari/Lotti da cui derivano contratti di durata < 18 mesi e per AS indetti per affidare Convenzioni e AQ, da cui derivano contratti (ordinativi) di durata < 18 mesi: Fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni solari precedenti non inferiore a $V \times \frac{1}{k}$ <p>Dove: V è il Valore Economico a base di gara; d_a è pari a $\left(\frac{\text{n}^\circ \text{ mesi contratto}}{12}\right)$ e rappresenta: <ul style="list-style-type: none"> ○ nel caso di AS ordinari/Lotti, la durata contrattuale in anni; ○ nel caso di AS indetti per affidare Convenzioni e AQ, la durata contrattuale massima in anni, dei contratti (ordinativi). k è un coefficiente pari a: <ul style="list-style-type: none"> ○ 1, per l'aggiudicazione di AS ordinari/Lotti (da cui non derivano Convenzioni e Accordi Quadro) </p>

	<p>e nel caso di AS indetti per affidare Convenzioni e AQ, k varia in funzione del numero massimo di potenziali aggiudicatari n:</p> <ul style="list-style-type: none"> o 1, per un solo aggiudicatario o 3, per un numero di aggiudicatari $2 \leq n \leq 3$ o 5, per un numero di aggiudicatari $n > 3$. Tale regola si applica anche per AS in cui il numero massimo di potenziali aggiudicatari n non è definito. <p>Il valore economico V, nel caso di AS indetti per affidare Convenzioni e AQ, dovrà essere stimato dalla Stazione Appaltante sulla base del valore massimo complessivo atteso dei contratti (ordinativi), in riferimento ai servizi oggetto dell'Appalto.</p>
<p><u>Informazione qualificante relativa alla capacità tecnico-professionale</u></p>	<p>I requisiti di capacità tecnica e professionale saranno i medesimi richiesti per l'ammissione alla Categoria Merceologica n.3 (cfr. Paragrafo 3.2), quantificati nel seguente modo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aver eseguito, negli ultimi dieci anni antecedenti alla data di invio della lettera di invito, almeno due contratti di servizi di sorveglianza sanitaria di valore complessivo almeno pari all'importo dell'appalto relativo alla categoria merceologica 3. <p>Nel caso di AS indetti per affidare Convenzioni e AQ, la Stazione Appaltante dovrà stimare il valore massimo atteso tra i contratti (ordinativi) da affidare a ciascun aggiudicatario, in funzione dell'importo massimo presunto dei servizi delle categorie merceologica 3.</p>

Categoria Merceologica n. 4 – Servizi di welfare

Requisito di ammissione allo SDAPA	Regole per l'individuazione dei requisiti di partecipazione agli AS
<p><u>Idoneità professionale</u></p>	<p>Il requisito di idoneità professionale richiesto per l'AS sarà il medesimo richiesto per l'ammissione alla categoria merceologica n. (Paragrafo 3.2).</p>
<p><u>Informazione qualificante relativa alla capacità economico-finanziaria</u></p>	<p><i>I requisiti di capacità economico finanziaria saranno i medesimi richiesti per l'ammissione alla Categoria Merceologica n.4 (cfr. slide n.26), quantificati nel seguente modo:</i></p>

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni antecedenti alla data di invio della lettera di invito, sulla base della seguente regola:</i> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Nel caso di AS ordinari/Lotti da cui derivano contratti di durata ≥ 18 mesi e per AS indetti per affidare Convenzioni e AQ, da cui derivano contratti (ordinativi) di durata ≥ 18 mesi:</i> <i>Fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni solari precedenti non inferiore a $V \times \frac{1,5}{d_a} \times \frac{1}{k}$</i> ➤ <i>Nel caso di AS ordinari/Lotti da cui derivano contratti di durata < 18 mesi e per AS indetti per affidare Convenzioni e AQ, da cui derivano contratti (ordinativi) di durata < 18 mesi:</i> <i>Fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni solari precedenti non inferiore a $V \times \frac{1}{k}$</i> <p><i>Dove:</i></p> <p><i>V è il Valore Economico a base di gara;</i></p> <p><i>d_a è pari a $\left(\frac{n^\circ \text{ mesi contratto}}{12}\right)$ e rappresenta:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>nel caso di AS ordinari/Lotti, la durata contrattuale in anni;</i> ○ <i>nel caso di AS indetti per affidare Convenzioni e AQ, la durata contrattuale massima in anni, dei contratti (ordinativi).</i> <p><i>k è un coefficiente pari a:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>1, per l'aggiudicazione di AS ordinari/Lotti (da cui non derivano Convenzioni e Accordi Quadro)</i> <p><i>e nel caso di AS indetti per affidare Convenzioni e AQ, k varia in funzione del numero massimo di potenziali aggiudicatari n:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>1, per un solo aggiudicatario</i> ○ <i>3, per un numero di aggiudicatari $2 \leq n \leq 3$</i> ○ <i>5, per un numero di aggiudicatari $n > 3$. Tale regola si applica anche per AS in cui il numero massimo di potenziali aggiudicatari n non è definito.</i> <p><i>Il valore economico V, nel caso di AS indetti per affidare Convenzioni e AQ, dovrà essere stimato dalla Stazione Appaltante sulla base del valore massimo complessivo atteso dei contratti (ordinativi), in riferimento ai servizi oggetto dell'Appalto.</i></p>
--	--

<p><u>Informazione qualificante relativa alla capacità tecnico-professionale</u></p>	<p>I requisiti di capacità tecnica e professionale saranno i medesimi richiesti per l'ammissione alla Categoria Merceologica n.4 (cfr. Paragrafo 3.2), quantificati nel seguente modo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aver eseguito, negli ultimi dieci anni antecedenti alla data di invio della lettera di invito, almeno due contratti di servizi di welfare, inerente l'oggetto dell'appalto, di valore complessivo almeno pari all'importo dell'appalto relativo alla categoria merceologia 4. <p>Nel caso di AS indetti per affidare Convenzioni e AQ, la Stazione Appaltante dovrà stimare il valore massimo atteso tra i contratti (ordinativi) da affidare a ciascun aggiudicatario, in funzione dell'importo massimo presunto dei servizi della categorie merceologica 4.</p>
--	--

Appalti Specifici afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR o dal PNC

In caso di AS finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR o PNC, si applicano le disposizioni contenute all'art. 94, comma 5, lett. c) del Codice e all'art. 47, del D.L. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021.

Inoltre, **solo nel caso di contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR (non per quelli PNC)** la Stazione Appaltante dovrà richiedere i criteri relativi al principio "Do No Significant Harm" (DNSH), di cui all' art. 9 del Regolamento (UE) 2020/852, così come declinato nella circolare n. 33 del 13 ottobre 2022 della RGS ovvero concordato con la medesima.

Le indicazioni relative al CCNL (art. 11 del Codice), alle clausole sociali (art. 57 del Codice e relativo Allegato II.3) nonché agli impegni di cui all'art. 102 del Codice, ove applicabili, saranno inserite in sede di AS dalle Stazioni Appaltanti al ricorrere dei relativi presupposti.

Per il singolo AS la **Stazione Appaltante inviterà per singola categoria merceologica tutti gli operatori ammessi**.

Resta fermo che gli operatori economici che, al momento dell'invio della lettera di invito per l'AS, risultino – sulla base di quanto dichiarato nella Domanda di Ammissione o comunque nell'ultimo Aggiornamento dei dati - **non in possesso** o in possesso dei requisiti di partecipazione **in misura inferiore** rispetto a quanto richiesto dalla stazione appaltante nella lettera di invito, potranno comunque partecipare al confronto competitivo tramite forme associate (RTI, Consorzi, Aggregazioni), o facendo ricorso all'avvalimento, o nel

caso di Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, facendo ricorso ai requisiti delle proprie consorziate anche non esecutrici.

L'aggiudicatario dell'AS dovrà dimostrare il possesso dei requisiti di Idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale richiesti dalla stazione appaltante, secondo le modalità definite nel CdO dell'AS.

Nella documentazione relativa all' AS saranno definite le modalità di affidamento, la possibilità di presentare offerta per più Lotti, le condizioni per la partecipazione a più Lotti e il numero dei Lotti aggiudicabili.

7.3 L'INVITO AL CONFRONTO CONCORRENZIALE, LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

Nella lettera di invito verrà fissato il termine per la presentazione dell'offerta che, comunque, non sarà mai inferiore a 10 giorni solari dalla data dell'invio della stessa lettera. Si precisa che per la partecipazione all'AS, a pena di esclusione dallo stesso, i concorrenti, in relazione alla forma di partecipazione, dovranno possedere i requisiti di selezione richiesti dalle Amministrazioni al momento dell'invio della lettera di invito.

Resta fermo che, così come previsto al paragrafo 6.1.2 e salvo quanto precisato al par. 6.5, potrà presentare offerta solo un operatore economico invitato all'AS. Tali

operatori economici, dovranno inviare la propria offerta entro il termine indicato nell'invito, attraverso l'apposita procedura prevista dal Sistema e secondo le modalità che saranno indicate nella documentazione allegata alla lettera di invito.

8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), Consip S.p.A. fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

In relazione alle attività svolte dalla Consip S.p.A., si segnala che i dati personali conferiti nel corso o in occasione della presente procedura vengono trattati per finalità legate all'espletamento della procedura di ammissione al presente SDAPA ed alla permanenza nello stesso, tra cui, in particolare:

- l'effettuazione della verifica dei requisiti e delle condizioni richieste in capo all'operatore economico dal Bando per l'ammissione al presente SDAPA e lo svolgimento delle attività correlate e conseguenti, richieste per legge ai fini dell'ammissione al presente SDAPA, nonché per la partecipazione agli AS e per l'aggiudicazione degli stessi, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica e nel rispetto della normativa antiriciclaggio di cui al D.lgs 231/07, per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;
- la gestione della partecipazione e dell'utilizzo dello SDAPA da parte dell'operatore

economico ammesso e delle Stazioni appaltanti e delle Amministrazioni. Nell'ambito di tale finalità, ad esempio, i dati degli operatori economici potranno essere pubblicati nello SDAPA e resi visibili ed accessibili alle Stazioni appaltanti e alle Amministrazioni ed agli altri operatori economici, con le modalità e nei limiti necessari per il corretto utilizzo dello SDAPA in adempimento di precisi obblighi di legge; i dati degli operatori economici e tutte le dichiarazioni da questi rilasciate vengono messi a disposizione e trattati dalle Stazioni appaltanti e dalle Amministrazioni ai fini di ciascun AS, della relativa stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti legali, fiscali, contabili ad esso connessi, nonché per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa in adempimento di precisi obblighi di legge; i dati acquisiti possono, inoltre, essere trattati per l'effettuazione di studi e statistiche (ad esempio relative alla soddisfazione degli utenti dello SDAPA) nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali.

Base giuridica e natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati a Consip S.p.A., in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti da Consip S.p.A. potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili"), ai sensi, di cui all'art. 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato da Consip S.p.A. in modo da assicurare la riservatezza necessaria e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto di adeguate misure di sicurezza, volte a garantire l'integrità e la segretezza dei dati e a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, conformemente al Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati saranno trattati dal personale di Consip S.p.A. che cura le attività di ammissione allo SDAPA o da quello in forza ad altri uffici della società che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio e statistici e potranno essere:

- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza a Consip S.p.A. in ordine al procedimento di gara, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati alle Amministrazioni e alle Stazioni appaltanti ai fini degli AS;

- comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze, o ad altra Pubblica Amministrazione per la quale Consip S.p.A. o la Stazione Appaltante svolgano attività ai sensi dello statuto sociale, alla Agenzia per l'Italia Digitale relativamente ai dati forniti dagli operatori economici aggiudicatari del singolo AS;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione che verranno di volta in volta costituite nell'ambito degli AS;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti della procedura nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e comunque della normativa vigente;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008;
- comunicati agli organismi di ispezione accreditati che effettuano attività di monitoraggio;
- comunicati alla UIF – Banca d'Italia in caso di ottemperanza da parte di Consip S.p.A. dell'obbligo di Segnalazione di Operazioni Sospette, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 231/2007.

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (L. 190/2012 D. Lgs. n. 33/2013), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.consip.it, sezione "Società Trasparente" e www.acquistinretepa.it e la BDNCP; inoltre, il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, saranno diffusi tramite il sito internet www.mef.gov.it. Oltre a quanto sopra, i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati dal MEF e da Consip, ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla chiusura del presente SDAPA. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE e 110 bis del Codice Privacy.

Trasferimento all'estero

Non è previsto alcun trasferimento dei dati extra-UE.

Processo decisionale automatizzato

Non è presente alcun processo decisionale automatizzato

Diritti dell'interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla stazione appaltante.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di: *i)* ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; *ii)* il diritto di accesso

ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; *iii*) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito ricorso, reclamo o segnalazione.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è il Ministero dell'economia e delle finanze (Mef), con sede in Roma, Via XX settembre n. 97 che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati. Consip S.p.A è stata nominata dal Mef Responsabile del trattamento dei dati personali per le attività svolte nell'ambito del Programma di Razionalizzazione, pertanto, per qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti, l'interessato potrà rivolgersi al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) di Consip S.p.A., al seguente indirizzo email: esercizio.diritti.privacy@consip.it o dpo@postacert.consip.it

Clausola finale

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione della domanda di ammissione, il legale rappresentante pro-tempore del Concorrente/aggiudicatario si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della presente procedura, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte della Consip S.p.A. per le finalità sopra descritte.

I dati dell'operatore possono essere utilizzati anche per ricerche di mercato, analisi economiche e statistiche, per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni, per il controllo della spesa totale, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili, e per le ulteriori finalità correlate e connesse alla realizzazione del programma di razionalizzazione della spesa pubblica.

9 CODICE ETICO - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D. LGS. N. 231/2001 - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Nello svolgimento delle attività oggetto dello SDAPA, l'operatore economico dovrà uniformarsi ai principi e doveri richiamati nel Codice Etico in vigore presso Consip S.p.A., ai principi e alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima Consip S.p.A. ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 ed a quanto previsto Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ai sensi della L. 190/2012, pubblicati sul sito internet della Società.

10 ALLEGATI

Fanno parte integrante e sostanziale del presente documento i seguenti Allegati:
Allegato 1 - Capitolato tecnico

Consip S.p.A.

Avv. Marco Reggiani

(Amministratore Delegato e Direttore Generale)